

23 FEB. 2015



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18034/2011

SEZIONE LAVORO

Cron.

3535

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. PAOLO STILE

- Presidente - Ud. 25/11/2014

Dott. GIOVANNI MAMMONE

- Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO MANNA

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18034-2011 proposto da:

FGA

S.P.A. X

, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio dell'Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO (STUDIO

TOFFOLETTO - DE LUCA TAMAJO), che la rappresenta e

difende unitamente all'Avvocato GIORGIO FONTANA,

giusta delega in atti;

- *ricorrente* -*contro*

- DF

C.F. X

, DG

C.F. X , NC C.F.
X GF C.F.

X , tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio
dell'avvocato GUIDO CUTULI, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ARCANGELO FELE,
giusta delega in atti;

- CM C.F. X , DC

C.F. X , GM C.F.

X PA C.F. X ,

MD C.F. X , tutti
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE
MARZIALE, giusta delega in atti;

- **controrricorrenti** -

avverso la sentenza n. 4643/2010 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2010 R.G.N.
891/2010~~41~~;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito l'Avvocato MARZIALE GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 335/09 il Tribunale di Nola dichiarava illegittime le sanzioni disciplinari conservative irrogate da FGA S.p.A. (d'ora innanzi, più semplicemente, FIAT) nei confronti di CN , FD GD e FG e illegittimi i licenziamenti, del pari disciplinari, intimati a MC , MG , CD e AP condannando ex art. 18 Stat. la società a reintegrarli nel posto di lavoro con le relative conseguenze economiche. Rigettava, invece, l'analoga domanda proposta da DM .

Solo in ordine alla posizione di quest'ultimo la pronuncia era riformata dalla sentenza depositata il 29.6.10 dalla Corte d'appello di Napoli, che dichiarava illegittimo anche il licenziamento del M , per l'effetto ordinandone la reintegra nel posto di lavoro.

Ai predetti lavoratori era stato addebitato l'essersi posti alla testa di un corteo di circa cinquanta lavoratori che, con atteggiamento aggressivo e intimidatorio, aveva cercato di impedire il regolare svolgimento dell'assemblea anche attraverso il lancio di oggetti. Con riferimento a DM , la contestazione riguardava anche l'accesso in azienda fuori dal regolare turno di lavoro e senza averne dato preventiva comunicazione al personale di sorveglianza, come da disposizioni aziendali valide anche per i rappresentanti sindacali.

Mentre per CN , FD , GD e FG

l'iter disciplinare si era concluso con l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, per gli altri era stato disposto il licenziamento per giusta causa.

Per la cassazione della sentenza ricorre F formulando dieci motivi di doglianza, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

Gli intimati resistono con due separati controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 300/1970: la Corte, nel ritenere generica la contestazione posta a



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

fondamento delle sanzioni disciplinari, ha erroneamente applicato la norma citata, sussumendo sotto la sua sfera applicativa un fatto inerente alla giusta causa del recesso, così sostanzialmente confondendo il piano della genericità della contestazione con quello della relativa prova e dell'idoneità dei fatti, in concreto, a costituire un effettivo illecito disciplinare.

Con il secondo motivo denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione per le stesse ragioni su esposte, sia pure riguardate sotto un diverso profilo. Prosegue il ricorso con il dire che la sentenza impugnata ha dapprima ammesso la responsabilità del singolo per azioni svolte dal gruppo e ha poi escluso che ciò possa costituire oggetto di contestazione disciplinare, senza considerare che la contestazione aveva avuto ad oggetto proprio il ruolo di guida assunto dai lavoratori nel corteo e l'intenzionalità della loro condotta, tendente ad impedire lo svolgimento di una legittima assemblea sindacale in azienda.

Con il terzo motivo lamenta insufficiente motivazione per avere la gravata pronuncia trascurato che i lavoratori sanzionati avevano preso posizione in modo preciso sulla contestazione dell'azienda e che pure la sola partecipazione ad un'azione di gruppo può rilevare come illecito disciplinare.

Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., per avere l'impugnata sentenza erroneamente escluso che la condotta contestata - al di là della sua effettiva sussistenza nel caso in esame - possa integrare giusta causa di recesso: ribadisce la società ricorrente che la partecipazione del singolo lavoratore all'azione illegittima di un gruppo può essere oggetto del potere disciplinare del datore di lavoro.

Con il quinto motivo si duole di insufficiente motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza ha escluso la responsabilità dei lavoratori in base alla deposizione del teste S, senza considerare che questi era giunto sul luogo di svolgimento dell'assemblea quando l'aggressione ai danni dei sindacalisti era già in corso.

Con il sesto motivo lamenta omessa od insufficiente motivazione sulla deposizione dei testi C, M e D, i quali, diversamente da quanto affermato in sentenza, avevano confermato l'attiva partecipazione dei



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

lavoratori al corteo che aveva poi illegittimamente impedito lo svolgimento dell'assemblea sindacale, il che costituiva l'oggetto della contestazione, non essendo decisivo il fatto della mancata identificazione degli autori materiali del lancio di oggetti. Irrilevante era poi il riferimento all'esistenza di un diritto di critica dei lavoratori, non oggetto di contestazione disciplinare e, in ogni caso, espressione del tutto dissimile rispetto alle condotte ascritte ai lavoratori sanzionati. Inoltre – prosegue il ricorso – la Corte territoriale non ha dato il dovuto rilievo al fatto che, cacciati i sindacalisti che avevano promosso l'assemblea, il gruppo del sindacato SC aveva dato avvio ad un comizio.

Con il settimo motivo censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione riguardo alla posizione del M, poiché dalle deposizioni, in particolare da quella del teste C, così come da quelle rese dagli altri testi, era emerso non solo che il M era consapevole di ciò che sarebbe accaduto, ma che l'azione era stata preordinata e organizzata, vista la presenza ben visibile di aste di bandiera e buste di uova.

Con l'ottavo motivo lamenta insufficiente motivazione, sempre riguardo alla posizione del M, nella parte in cui la gravata pronuncia ha ritenuto non provata la consapevolezza, da parte del lavoratore, delle condotte illecite che altri si ripromettevano di compiere, prova in realtà agevolmente desumibile – prosegue il ricorso – da una serie di elementi presuntivi (come l'arrivo del M prima degli altri lavoratori alla postazione di lavoro del C l'immediato arrivo di altri militanti, la presenza di bastoni, aste e sacchetti di uova, l'uso del megafono da parte del lavoratore, le parole di incitamento al gruppo), dai quali doveva evincersi la responsabilità del lavoratore nell'organizzazione e nella guida del corteo diretto ad impedire lo svolgimento della regolare assemblea all'interno del luogo di lavoro.

Con il nono motivo censura la sentenza per omessa e insufficiente motivazione, non avendo la Corte territoriale considerato tutti gli elementi che, ricorrenti nel fatto concreto, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di gravità della condotta ascritta al M al quale – peraltro – era stata contestata la recidiva, circostanza trascurata nella sentenza impugnata.



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

Con il decimo motivo di ricorso ci si duole di omessa motivazione sulle altre sanzioni di natura conservativa adottate dalla società nei confronti di FD

GD

CN

e FG

2- I primi quattro motivi del ricorso – da esaminarsi congiuntamente perché connessi – sono infondati.

La Corte territoriale ha, con motivazione immune da vizi, rilevato la mancanza di specificità della contestazione disciplinare.

In particolare, ha ritenuto che l'aver contestato ai lavoratori di essersi posti alla testa di un corteo, che poi si sarebbe reso responsabile di un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, implicava, per un verso, un frazionamento della condotta (essere alla testa di un corteo, aver avuto atteggiamenti violenti come il lancio di corpi contundenti) e, per altro verso, un evidente strappo logico, là dove la società aveva ascrivito ai "capi" del corteo singoli comportamenti di violenza e di intimidazione.

In ordine alla prima delle due contestazioni, i giudici d'appello hanno ritenuto che essa ha ad oggetto comportamenti non esemplificati né individuati attraverso descrizioni obiettive tali da sostanziare quel minimo di specificità che consente al lavoratore di difendersi.

Né a tal fine basta riferirsi allo "stare alla testa di un corteo", circostanza che di per sé non implica nessuna conseguente partecipazione agli illeciti addebitati.

In proposito la società ricorrente insiste su un concetto di responsabilità per le azioni del gruppo, che nel nostro ordinamento non può essere oggettiva, ma suppone pur sempre una condotta, anche minima, diretta a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti, condotta non descritta nelle lettere di contestazione.

Ad ogni modo, anche a prescindere da ciò, si tratta – e ciò è di per sé dirimente – di condotta non provata nel corso del giudizio.

Per supplire a tale mancanza probatoria la società ricorrente ipotizza che l'essere stati i lavoratori alla testa del corteo sia sufficiente ad estendere loro la responsabilità dei successivi lanci di uova e corpi contundenti provenienti dal corteo



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

medesimo e intesi ad impedire lo svolgimento dell'assemblea indetta dagli altri sindacati.

L'assunto non può essere condiviso.

Così come la responsabilità penale (di cui mima concetti e principi basilari), anche quella disciplinare richiede un indispensabile coefficiente doloso o colposo, che nel caso di specie non può ricavarsi neppure dall'essere stati i lavoratori *de quibus* partecipi o promotori del corteo poi degenerato nel lancio di uova od altri oggetti, mancando la prova che essi vi abbiano materialmente o moralmente partecipato o che in qualche modo essi abbiano previamente concordato con altri il ricorso ad una contestazione violenta.

Valga a chiarire la situazione proprio il parallelo con quanto si registra nel diritto penale sostanziale in materia di cd. concorso anomalo di cui all'art. 116 co. 1° c.p. (*"Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione."*).

Ai fini della responsabilità ex art. 116 c.p. è indispensabile che costituisca reato anche quello originariamente voluto da taluno dei ricorrenti, mentre, pur a voler trasferire tali concetti sul terreno della responsabilità disciplinare, si ha che nella vicenda in esame l'originaria iniziativa concordata (un corteo interno in opposizione all'assemblea indetta da altre organizzazioni sindacali) era, ad ogni modo, lecita e – giova rimarcare – non vi è prova che gli atti violenti poi verificatisi siano stati previamente concordati dai lavoratori sanzionati o siano stati solo il frutto di un'iniziativa estemporanea di altri.

Né illiceità alcuna può rinvenirsi in mere manifestazioni, anche esacerbate, di dissenso che però non trasmodino in atti di violenza.

In ordine, poi, alla pretesa contraddizione dedotta nel secondo motivo del ricorso, basti osservare che in realtà in nessun passaggio della motivazione si parla di responsabilità del singolo per azioni svolte dal gruppo dei partecipanti al corteo.

3- Il quinto e il sesto motivo vanno disattesi vuoi per difetto di autosufficienza (la società ricorrente ha ommesso di trascrivere la deposizione del teste S , che pur



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

assume essere stata mal interpretata dai giudici d'appello), vuoi perché in sostanza intesi a suggerire una nuova valutazione della prova testimoniale, non consentita a questa S.C.

In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la valutazione delle prove sia stata effettuata dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito (v., *ex aliis*, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'*id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

Né il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l'illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti ed una loro deliberazione non consentiti in sede di legittimità.

Per il resto, il ricorso si dilunga in difformi valutazioni delle risultanze probatorie, che l'impugnata sentenza ha esaminato in maniera completa e con motivazione immune di vizi logico-giuridici.

Quanto detto valga anche riguardo a quella parte del motivo di censura con cui si contesta alla Corte di non aver tenuto conto della deposizione del teste C

Per completezza di disamina va evidenziato che la valutazione del giudice in ordine all'assenza di prove circa la attribuibilità di condotte aggressive e violente ai lavoratori sanzionati è stata compiuta sulla base di una pluralità di elementi, costituiti non solo dalle deposizioni rese dai testi indicati dalla ricorrente, ma anche da altre testimonianze (M e D, dalle foto acquisite in giudizio e dai filmati.

4- Le considerazioni su esposte impongono il rigetto anche del settimo, dell'ottavo e del nono motivo di ricorso, che riguardano essenzialmente la posizione



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

del M , pure riguardo al quale i giudici del merito hanno – con motivazione immune da vizi logici o giuridici - escluso la prova di condotte violente o intimidatorie, da non confondersi con manifestazioni anche aspre di dissenso, di per sé legittime.

In particolare, se con tali doglianze la società ricorrente ha inteso denunciare un travisamento del fatto, va ricordato che esso non può farsi valere mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., *ex aliis*, Cass. Sez. III n. 15702 del 2.7.10 e Cass. Sez. III n. 213 del 9.1.07).

Se invece ha inteso censurare il travisamento di singole prove, sono assorbenti – in contrario - la non autosufficienza, sul punto, del ricorso e il rilievo che il travisamento della prova postula una macroscopica e indiscutibile distorsione (che non viene neppure allegata) del modo in cui il contenuto oggettivo della prova (non il suo apprezzamento) sia stato veicolato all'interno della motivazione.

Quanto alla censura di omessa motivazione in ordine alla recidiva contestata al M , essa è inconferente perché la Corte territoriale ha escluso, a monte, la fondatezza dell'addebito di essere entrato in azienda fuori dal turno di lavoro senza la necessaria autorizzazione.

5- Infine, il decimo motivo è – ancor prima che carente in termini di autosufficienza della sua formulazione, perché non chiarisce in che modo e con riferimento a quali condotte sia stato coltivato un motivo inerente all'applicabilità di sanzioni di tipo conservativo – infondato per l'assorbente rilievo che, esclusa in punto di fatto la condotta oggetto di contestazione, come essa non giustifica sanzioni espulsive così non ne consente neppure di conservative (che richiederebbe pur sempre la prova di una qualche condotta rilevante da un punto di vista disciplinare).

6- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



R.G. n. 18034/11

Ud. 25.11.2014

FIAT Group Automobiles S.p.A. c. Cusano + altri

Estensore: dott. Antonio Manna

La Corte

rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, per i controricorrenti C , D P , G e M , e in euro 100,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per i controricorrenti D , D , N e G , spese – queste ultime – da distrarsi in favore degli avvocati AF e GC , dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, in data 25.11.2014.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario
Renata de Brie
Depositato in Cancelleria



23 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Renata de Brie